

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI....

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE AFFARI GENERALI

RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

GIOCARTACLI Soc. Coop. – Sede legale: Via Silla Dittatore n. 18 - 72100 Brindisi

OGGETTO DELLA SPESA:

Spese processuali

IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)	€.	4.377,36
Spese	€.	1.950,00
Interessi	€.
TOTALE	€.	6.327,36

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);**
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO¹

In data 11/12/2017 la Commissione di valutazione composta da personale dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e da personale dell'ASL BR 1 procedeva ad effettuare le visite ispettive periodiche presso le strutture per minori "Comunità Minori Giocasa" sita in San Vito dei Normanni alla Contrada Conforto s.n.c. e "Comunità Minori Favorita 1" sita in San Vito dei Normanni alla Contrada Favorita, al fine di verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalle disposizioni regionali in materia. Le suddette verifiche ispettive accertavano la sussistenza di talune irregolarità di carattere amministrativo e gestionale in entrambe le strutture.

Con determinazioni n. 907 e 908 del 14/12/2017 il Responsabile pro-tempore del Settore Servizi Sociali, nel prendere atto dell'esito negativo di tali verifiche, disponeva, rispettivamente, la chiusura della struttura denominata "Comunità Minori Giocasa" e la chiusura della struttura denominata "Comunità Minori Favorita 1", e revocava i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento nei confronti del soggetto gestore delle strutture, la Coop. Sociale Giocartacli di Brindisi.

In data 27/12/2017 venivano acquisiti al protocollo comunale due distinti ricorsi con il quali la Cooperativa Sociale Giocartacli richiedeva al TAR Puglia – Sezione di Lecce l'annullamento, previa sospensione, delle determinazioni dirigenziali n. 907 del 14/12/2017 n. 908 del 14/12/2017

¹ Per i debiti di cui alla lettera e), indicare l'utilità e l'arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

In data 13/02/2018 veniva acquisito al protocollo comunale al n. 3540 un ulteriore ricorso con il quale la Cooperativa Sociale GIOCARTACLI – Onlus di Brindisi, richiedeva al TAR Puglia – Sezione di Lecce finalizzato all'annullamento, previa sospensione, della determinazione n. 913 del 14/12/2017 adottata dal Responsabile pro-tempore del Settore Servizi Sociali del Comune, riguardante la chiusura della struttura denominata "Comunità Minori Favorita 2" e contestuale revoca del relativo provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 179 del 06/11/2015

La Giunta Comunale, con deliberazioni n. 4 del 11/01/2018 e n. 30 del 22/02/2018, stabiliva di costituirsi nei suddetti procedimenti al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e incaricava il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso di provvedere al conferimento dell'incarico ad un professionista esterno per la difesa in giudizio del Comune in tutti e tre i procedimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso, con determinazione n. 57 del 06/02/2018, stabiliva di conferire l'incarico legale in questione all'avv. Luigi De Franco, del Foro di Brindisi.

Il TAR Puglia – Sezione di Lecce, con sentenza n. 1331/2018 del 10/09/2018, accoglieva i ricorsi proposti dalla Coop. Sociale Giocartacli ritenendo che, in ragione della natura delle irregolarità riscontrate, i gravi provvedimenti assunti dall'Amministrazione (le revoche delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture), risultavano adottati in violazione del criterio di proporzionalità.

Per tale ragione il Tribunale, pur riconoscendo una condotta non scevra da profili di irregolarità da parte della ricorrente, annullava gli atti impugnati e condannava il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della Coop. Sociale Giocartacli, quantificate in €. 3.000,00 oltre accessori di legge (totale €. 4.377,36) nonché al rimborso del contributo unificato €. 650,00 per ciascun ricorso (totale €. 1.950,00).

La somma complessiva dovuta dal Comune in forza della sentenza succitata ammonta a €. 6.327,36.

ALLEGATI che compongono il fascicolo:

1. Sentenza n. 1331 del 11/07/2018 emessa dal TAR Puglia – Sezione di Lecce

San Vito dei Normanni, 8/5/2019



Il Responsabile del Servizio

Francesca Blua

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 11-07-2018) 10-09-2018, n. 1331

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 1584 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:

- Cooperativa Sociale G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Patarnello e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Francesco D'Elia 2;

contro

- il Comune di San Vito dei Normanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Franco, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' eletto presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta De Luca, in Lecce al viale Ugo Foscolo 14;

- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;

- il Comune di Brindisi quale capofila dell'ATO BR1;

sul ricorso r.g. n. 1585 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:

- Cooperativa Sociale G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Patarnello e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Francesco D'Elia 2;

contro

- il Comune di San Vito dei Normanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Franco, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' eletto presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta De Luca, in Lecce al viale Ugo Foscolo 14;

- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;

- il Comune di Brindisi quale capofila dell'ATO BR1;

sul ricorso r.g. n. 219 del 2018, proposto dalla:

- Cooperativa Sociale G., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Patarnello e Luigi Mariano, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Francesco D'Elia 2;

contro

- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' eletto presso lo studio dell'Avv. Giovanni Calasso, in Lecce alla piazzetta Scipione De Summa 15;

- il Comune di San Vito dei Normanni e il Comune di Brindisi quale capofila dell'ATO BR 1;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1584 del 2017:

- della Determinazione del Responsabile del Servizio I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni n. Rep. Gen. 907 del 14.12.2017 (Reg. Interno n. 16 del 14.12.2017), avente ad oggetto "Revoca Autorizzazione Comunità Educativa Giocasa", con cui il predetto Comune ha revocato alla Cooperativa ricorrente, "ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19 del 2006 e s.m.i., il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 179 del 6/11/2015...", disponendo "la chiusura della struttura denominata Comunità Minori Giocasa", nonché "nei confronti della... legale rappresentante della Cooperativa Sociale G. - Onlus di Brindisi... di non esercitare alcuna delle attività previste e autorizzate dalla data di comunicazione del presente provvedimento...";

- della Determinazione del Responsabile del Servizio I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni n. Rep. Gen. 921 del 15.12.2017 (Reg. Interno n. 20 del 14.12.2017), di rettifica della precedente Det. n. 907 del 14 dicembre 2017;

- del Verbale Ispettivo dell'11.12.2017 dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni;

- del provvedimento privo di firma e sottoscrizione avente ad oggetto "prot. n. (...) del 22.12.2017 - comunicazioni";

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale tra i quali, ove occorra e qualora intervenuto: il diniego dell'autotutela richiesta con istanza protocollata al Comune di San Vito dei Normanni in data 15.12.2017; la Determinazione prot. n. (...) del 22.12.2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - della Regione Puglia;

quanto al ricorso n. 1585 del 2017:

- della Determinazione del Responsabile del Servizio I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni n. Rep. Gen. 908 del 14.12.2017 (Reg. Interno n. 17 del 14.12.2017), avente ad oggetto "Revoca Autorizzazione Comunità Educativa Favorita1", con cui il predetto Comune ha revocato alla Cooperativa ricorrente, "ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19 del 2006 e s.m.i., il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 704 del 10/11/2016... e successivo provvedimento integrativo n. 815 del 6/12/2016", disponendo "... la chiusura della struttura denominata Comunità Minori Favorita 1", nonché "nei confronti della... legale rappresentante della Cooperativa Sociale G. - Onlus di Brindisi... di non esercitare alcuna delle attività previste e autorizzate dalla data di comunicazione del presente provvedimento";

- della Determinazione del Responsabile del Servizio I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni, n. Rep. Gen. 918 del 15.12.2017 (Reg. Interno n. 21 del 15.12.2017), di rettifica della precedente Det. n. 908 del 14 dicembre 2017;

- del Verbale Ispettivo dell'11.12.2017 dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale tra i quali, ove occorra e qualora intervenuto: il diniego dell'autotutela richiesta con istanza protocollata al Comune di San Vito dei Normanni in data 15.12.2017; la Determinazione prot. n. (...) del 22.12.2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - della Regione Puglia;

quanto al ricorso n. 219 del 2018:

- della Determinazione del Responsabile del Servizio I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni n. Rep. Gen. 913 del 14.12.2017 (Reg. Interno n. 18 del 14.12.2017), avente ad oggetto "Revoca Autorizzazione Comunità Educativa Favorita 2", con cui il predetto Comune ha revocato alla Cooperativa ricorrente, "ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19 del 2006 e s.m.i., il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 702 del 9.11.2016... disponendo la chiusura della struttura denominata Favorita 2 autorizzata al funzionamento... con ricettività massima di 2 madri gestanti o con figli a carico, iscritta nel Registro delle strutture e dei servizi destinate ai Minori della Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 1189 del 30.11.2016, a norma dell'art. 38 del Regolamento Regionale n. 4/2007", e disponendo, altresì, "nei confronti della... legale rappresentante della Cooperativa Sociale G. - Onlus di Brindisi... di non esercitare... alcuna delle attività previste e autorizzate dalla data di comunicazione del presente provvedimento";

- della Determinazione del Responsabile del Servizio I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni n. Rep. Gen. 920 del 15.12.2017 (Reg. Interno n. 22 del 15.12.2017), di rettifica della precedente Det. n. 913 del 14 dicembre 2017;

- del Verbale Ispettivo dell'11.12.2017 della Commissione di Valutazione - Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale tra i quali: ove occorra e qualora intervenuto, il diniego dell'autotutela richiesta con istanza protocollata al Comune di San Vito dei Normanni in data 15.12.2017; la Determinazione prot. n. (...) del 22.12.2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - della Regione Puglia.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti - formulati nei ricorsi n. 1584 e n. 1585 del 2017 - e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Vito dei Normanni e della Regione Puglia.

Visti gli atti della causa.

Relatore all'udienza pubblica dell'11 luglio 2018 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Mariano, Patarnello, De Franco e Settanni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Premesso che:

- la Cooperativa Sociale G. gestisce alcune strutture che erogano servizi ed attività socio-assistenziali destinate sia ai minori che agli adulti.

- con autorizzazione n. 179/S.S. del 6.11.2015, emessa dal Comune di San Vito dei Normanni ai sensi dell'art. 49, comma 1, L.R. n. 19 del 2006 e dell'art. 33 del Regolamento Regionale n. 4/07, e, poi, con Atto Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport - Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n. 924 del 26.11.2015, la P.A. rilasciava alla ricorrente gli assensi necessari per esercitare, presso la struttura denominata 'Giocasa', sita in San Vito

dei Normanni alla Contrada 'Conforto', attività socio-assistenziali destinate ai minori (per una ricettività di 8 ospiti, implementabili fino a 10).

- con autorizzazione n. 704 del 10.11.2016, emessa dal Comune di San Vito dei Normanni ai sensi delle norme appena citate e, poi, con Atto Dirigenziale regionale n. 1341 del 29.12.2016, la P.A. rilasciava alla ricorrente gli assensi necessari per esercitare la medesima attività socio-assistenziale anche presso la struttura denominata 'Favorita 1', ancora ubicata in San Vito dei Normanni ma alla Contrada 'Favorita' (per una ricettività di 10 ospiti, implementabili fino a 12).

- con autorizzazione n. 702 del 9.11.2016, infine, sempre emessa dal Comune di San Vito dei Normanni e, poi, con Atto Dirigenziale regionale n. 1341 del 29.12.2016, la P.A. rilasciava alla ricorrente gli assensi necessari per esercitare, presso la struttura denominata 'Favorita 2', ubicata in San Vito dei Normanni alla Contrada 'Favorita', attività socio-assistenziali destinate alle madri gestanti o con figli a carico (per una ricettività pari a due nuclei familiari).

1.1 Premesso, ancora, che:

- in data 28.7.2017, a causa di un avvicendamento nella carica di presidente, la Cooperativa formulava alla Regione Puglia, con procedura elettronica, una domanda di aggiornamento 'dati'.

- in data 13.11.2017, presso la struttura 'Giocasa', veniva quindi svolto un sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.

- il giorno dopo il Direttore Tecnico della Struttura, non presente al momento della visita ispettiva, si recava presso gli Uffici della Procura e vi produceva la documentazione richiesta dalla polizia giudiziaria (organigramma del personale educativo operante presso la struttura, atti amministrativi di assenso all'esercizio della stessa e fascicoli personali dei minori ospitati).

- in data 30.11.2017, poi, la Regione Puglia, rispondendo alla domanda di aggiornamento del 28 luglio, inviava alla ricorrente una Pec con cui preannunciava la "Chiusura Procedimento" per "Assenza quietanza polizza Assicurativa per l'anno 2017, con riferimento specifico alla struttura in oggetto", concedendo un termine di 10 giorni per la produzione di eventuali osservazioni e documenti.

- in data 9.12.2017 la Cooperativa G. trasmetteva con Pec le quietanze richieste.

- in data 11.12.2017, inoltre, presso le tre strutture venivano effettuate delle visite ispettive da parte di personale amministrativo del Comune di San Vito dei Normanni e della ASL di Brindisi.

- al momento dell'accesso, peraltro, non erano presenti nelle strutture né il Direttore Tecnico né l'Assistente Sociale, perché impegnati presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento di nomina di un tutore relativamente a due minori presenti nella Comunità Favorita 1.

- alle richieste di visione della documentazione amministrativa da parte degli ispettori, dunque, gli operatori presenti nelle strutture Giocasa e Favorita 1 rappresentavano di non poter provvedere, trattandosi di atti custoditi dal Direttore Tecnico, che proponevano di contattare e attendere.

- gli ispettori, tuttavia, proseguivano nella propria attività, redigendo i relativi verbali.

- presso la struttura Favorita 2, invece, gli ispettori trovavano la sig.ra A.A. e la figlia minore C.R., ospitate dalla comunità.

- in data 15.12.2017, quindi, perveniva alla ricorrente:

a) una Pec contenente la Det. n. 907 del 2017 del I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni (poi rettificata mediante Det. n. 921 del 2017) con cui, richiamato il verbale dell'11.12.2017, il Comune procedeva a: "1. Revocare ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19 del 2006 e s.m.i. il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 179 del 6.11.2015 rilasciato dal Comune di San Vito dei Normanni (BR); - 2. Disporre la chiusura della struttura denominata Comunità minori Giocasa...; - 3. Disporre inoltre, nei confronti della sig.ra B.T., legale rappresentante della 'Cooperativa Sociale G. - Onlus' di Brindisi, titolare e gestore della struttura di non esercitare alcuna delle attività previste e autorizzate dalla data di comunicazione del presente provvedimento...".

b) una Pec contenente la Det. n. 908 del 2017 del I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni (poi rettificata mediante Det. n. 918 del 2017) con cui, richiamato il verbale dell'11.12.2017, il Comune procedeva a: "1. Revocare ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19 del 2006 e s.m.i. il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 179 del 06/11/2015 rilasciato dal Comune di San Vito dei Normanni (BR); - 2. Disporre la chiusura della struttura denominata Comunità minori Favorita 1...; - 3. Disporre inoltre, nei confronti della sig.ra B.T., legale rappresentante della 'Cooperativa Sociale G. - Onlus' di Brindisi, titolare e gestore della struttura di non esercitare alcuna delle attività previste e autorizzate dalla data di comunicazione del presente provvedimento...".

c) una Pec contenente la Det. n. 913 del 2017 del I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni (poi rettificata mediante Det. n. 920 del 2017) con cui, richiamato il verbale dell'11.12.2017, il Comune procedeva a: "1. Revocare ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 19 del 2006 e s.m.i. il provvedimento di autorizzazione al funzionamento n. 702 del 9.11.2016 rilasciato dal Comune di San Vito dei Normanni (BR); - 2. Disporre la chiusura della struttura denominata Comunità minori Favorita Due...; - 3. Disporre inoltre, nei confronti della sig.ra B.T., legale rappresentante della 'Cooperativa Sociale G. - Onlus' di Brindisi, titolare e gestore della struttura di non esercitare alcuna delle attività previste e autorizzate dalla data di comunicazione del presente provvedimento...".

2.- Rilevato che G. proponeva, dunque, i ricorsi n. 1584/17 e n. 1585/17 in esame, impugnando gli atti appena richiamati per i seguenti motivi: a) violazione art. 7 e ss. *L. n. 241 del 1990* e di elementari e generali principi di partecipazione procedimentale; violazione per falsa ed errata applicazione degli art. 19 L.R. n. 19 del 2006 e art. 41 R.R. 4/2007; eccesso di potere per falsità ed erroneità del presupposto; abnormità del provvedimento di revoca per violazione del principio di proporzionalità; ingiustizia manifesta; carenza istruttoria; sviamento. b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto; carenza istruttoria; sviamento.

3.- Rilevato, ancora, che:

- agli atti già impugnati con i due ricorsi appena citati seguivano, quindi, le Determinazioni prot. n. (...) del 22.12.2017 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Promozione delle Salute e del Benessere con cui, "a conclusione dell'istruttoria condotta dalla Sezione Politiche di Benessere Sociale e P.O. avviata sulla base del provvedimento rispettivamente n. (...), n. (...) e n. (...) del 14.12.2017 con il quale il responsabile del Servizio I Settore - Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni (BR) ha revocato l'autorizzazione al funzionamento della Comunità Educativa rispettivamente Giocasa, Favorita 1 e Favorita 2", la Regione Puglia disponeva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, L.R. n. 19 del 2006, la cancellazione della struttura... Giocasa, Favorita 1 e Favorita 2 dal Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori...".

- le determinazioni in parola erano dunque impugnate con motivi aggiunti proposti nei ricorsi n. 1584 e n. 1585 del 2017, e, unitamente agli atti precedenti relativi alla comunità Favorita 2, con il ricorso n. 219 del 2018.

- i motivi aggiunti erano articolati nei termini che seguono: c) illegittimità propria: violazione del giusto procedimento; violazione art. 3 e 7, *L. n. 241 del 1990*; carenza istruttoria; sviamento; violazione del giusto procedimento sotto altro profilo; violazione art.

53, comma 6, L.R. n. 19 del 2006; eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale; violazione art. 63, comma 2, L.R. n. 19 del 2006; d) illegittimità derivata.

- il ricorso n. 219 del 2018, invece, era così formulato: d) violazione art. 7 e ss. *L. n. 241 del 1990* e di elementari e generali principi di partecipazione procedimentale; violazione per falsa ed errata applicazione degli art. 19 L.R. n. 19 del 2006 e art. 41 R.R. 4/2007; eccesso di potere per falsità ed erroneità del presupposto; abnormità del provvedimento di revoca per violazione del principio di proporzionalità; ingiustizia manifesta; carenza istruttoria; sviamento; e) eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto; carenza istruttoria; sviamento.

- pronunciandosi in sede cautelare - nei ricorsi nn. 1584 e 1585 del 2017 - successivamente alla proposizione dei richiamati motivi aggiunti, la Sezione accoglieva le formulate istanze di tutela (T.a.r. Puglia Lecce, II, *ord. n. 103* e n. 105 dell'1 marzo 2018).

4.- Osservato che:

- le ordinanze appena richiamate non formavano oggetto di appello da parte del Comune di San Vito dei Normanni e della Regione Puglia.

- successivamente alle statuizioni cautelari nessun atto difensivo veniva prodotto dalle medesime amministrazioni nei giudizi n. 1584/17 e 1585/17.

- nel giudizio n. 219/18, invece, la Regione Puglia ribadiva con propria memoria le ragioni che avevano condotto all'adozione degli atti impugnati "In data 11.12.2017 personale amministrativo del Comune di San Vito dei Normanni e della ASL di Brindisi ha effettuato una visita ispettiva presso la struttura de qua tesa a verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dalle disposizioni regionali in materia. L'accesso ispettivo permetteva di accertare la perdita dei requisiti che avevano giustificato il rilascio del provvedimento autorizzativo. Si constatava, in particolare, che la richiesta di integrazione della documentazione, prot. n. (...) del 4.8.2017, sollecitata con nota prot. n. (...) del 30.11.2017, era stata riscontrata solo in data 11.12.2017 a mezzo Pec inviata all'Ufficio Servizi Sociali e non sul portale informatico come previsto dalla normativa regionale. La documentazione comprendeva la quietanza dell'Assicurazione infortuni per la struttura in Contrada Favorita (senza specificare quale delle due strutture lì esistenti) e non anche quella relativa all'Assicurazione R.C.. Nel corso della visita della comunità alloggio, si accertava la presenza del nucleo familiare della minore R.C., nonostante, con nota del 26 novembre 2017, il Direttore tecnico Amministrativo della struttura... avesse dichiarato concluso il relativo progetto di autonomia. Si constatava, inoltre, che l'acqua utilizzata era attinta da pozzo artesiano della quale non è stato possibile rilevare la potabilità.

Si accertava, altresì, la totale assenza dell'organico professionale previsto dall'art. 74 del regolamento regionale 4/2007 e indicato nella pianta organica presentata dalla Cooperativa Sociale G. in sede di aggiornamento annuale, l'assenza del fascicolo personale dell'ospite con relativa presa in carico e conseguente osservazione e stesura del PEI, la mancanza del monitoraggio degli interventi così come l'assenza degli incontri periodici tra l'equipe e i servizi coinvolti. Si constatava, infine, la non conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente con conseguente pericolo di incendio e di folgorazione".

- i tre ricorsi, dei quali deve disporsi la riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, sono fondati e debbono essere accolti.

5.- Ritenuto che, in particolare:

- quanto alle contestazioni di ordine formale, deve evidenziarsi come la ricorrente abbia prodotto in giudizio la prescritta documentazione amministrativa e, in specie, il registro giornaliero delle presenze ospiti, le piante organiche dei dipendenti delle varie strutture, le schede personali aventi a oggetto l'inserimento nel contesto sociale-territoriale di riferimento dei relativi ospiti, le cartelle psico-sociali dei vari ospiti (cui erano allegati i singoli progetti educativi individualizzati: PEI) e le quietanze delle polizze assicurative, con copertura di rischio per ogni singola struttura e soggette a rinnovo annuale automatico.

- la ricorrente ha inoltre dedotto, senza ricevere una concreta smentita dalla p.a.:

a) di utilizzare per il consumo di acqua all'interno della struttura Favorita 2 un serbatoio rifornito con carichi provenienti dall'Acquedotto Pugliese - regolarmente fatturati - e di adoperare il pozzo artesiano solo per l'irrigazione (e ha allegato Parere Igienico Sanitario rilasciato dalla ASL Brindisi in data 11.10.2016).

b) di ospitare la Sig.ra A. e la figlia per ragioni 'caritatevoli', in attesa dell'assegnazione di un alloggio ERP da parte del Comune, avendone costantemente informato il personale dei Servizi sociali comunali.

- nei verbali redatti dalla Sezione di p.g. della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con riguardo alla struttura Giocasa, infine, pur dandosi atto di una situazione pessima "per quanto concerne l'ordine e la tenuta delle camere da letto", si precisava anche che la struttura era nel complesso in discrete condizioni igieniche.

5.1 Ritenuto che, in definitiva, per la natura delle irregolarità riscontrate, molte delle quali superabili ove l'Amministrazione avesse concesso alla ricorrente un termine entro il quale allegare la documentazione richiesta, non possono che ribadirsi, anche all'esito del giudizio di merito, le considerazioni già formulate in fase cautelare, laddove si era evidenziato come la cooperativa ricorrente avesse "prodotto in questo giudizio e, prima ancora, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, una serie di documenti che appaiono, prima facie, colmare le lacune riscontrate dall'Amministrazione comunale in sede di visita ispettiva" e come "di ciò tenuto conto, i grav(i) provvedimento(i) di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l(e) consequent(i) cancellazion(i) dall'Albo delle strutture assistenziali dispost(e) dalla Regione nei riguardi della ricorrente" risultavano adottati in violazione del prescritto canone di proporzionalità.

6.- Ritenuto, infine, che le spese di giudizio, parzialmente compensate in considerazione di una condotta in ogni caso non scevra da profili di irregolarità della ricorrente, vanno poste a carico del Comune di San Vito dei Normanni - risultando le determinazioni della Regione Puglia una diretta conseguenza di quella dell'A.C. - e liquidate in complessivi - per i tre giudizi - Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 1584/2017, n. 1585/2017 e n. 219/2018 indicati in epigrafe, i primi due integrati da motivi aggiunti, li accoglie, con annullamento degli atti impugnati.

Condanna il Comune di San Vito dei Normanni al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Andrea Vitucci, Referendario